



Al Presidente della Regione

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 43 del 20 aprile 2020

DIPARTIMENTO: SANITA' (DPF)

Oggetto: Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Proroga dell'efficacia di alcune misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 adottate con ordinanze n.ri 4 del 11 marzo 2020 e 7 del 13 marzo 2020 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica

SERVIZIO: Prevenzione e Tutela Sanitaria – (DPF010)

L'Estensore
Dott. ssa Stefania Melena
(firmato digitalmente)

Il Dirigente del Servizio
Dott. ssa Stefania Melena
(firmato digitalmente)

Al Direttore REGIONALE

data: **20 aprile 2020**

Prot. n. **3880/20/DPF010**

Il DIRETTORE REGIONALE

Dr. Giuseppe Bucciarelli
(firmato digitalmente)

Al Componente la Giunta preposto la Sanità data: **20 aprile 2020**

Prot. n. **3880/20/DPF**

Il Componente la Giunta

Dott.ssa Nicoletta Veri
(firmato digitalmente)

Al Presidente della Giunta Regionale data: **20 aprile 2020**

Prot. n. **3880/20**



Al Presidente della Regione

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale – Supplemento n.15;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;



Al Presidente della Regione

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile nn. 645 e 646 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 647 del 9 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 10 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTA la ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.646 dell' 8 marzo 2020 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.”, mediante la quale, al fine di garantire uniformità applicativa del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, sono adottate disposizioni tese a fornire maggiore chiarezza interpretativa ai contenuti del sopracitato decreto;

VISTO il decreto legge n. 14 del 9 marzo 2020 recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”;

VISTO il DPCM dell'11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” col quale è stata decisa l'estensione all'intero territorio nazionale dell'area a contenimento rafforzato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6, recante-Misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il D.L. n.19 del 25 marzo 2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”, mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza



Al Presidente della Regione

epidemiologica da COVID-19, abrogando contestualmente il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4 e l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Abruzzo emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:

- n.1 del 26 febbraio 2020;
- n. 2 dell'8 marzo 2020;
- n. 3 del 9 marzo 2020;
- n. 4 dell'11 marzo 2020;
- n. 7 del 13 marzo 2020;
- n. 11 del 20.03.2020;
- n. 12 del 22.03.2020;
- n. 16 del 26.03.2020;
- n. 23 del 03.04.2020;
- n. 24 del 03.04.2020;
- n. 25 del 07.04.2020 ;
- n. 28 del 08.04.2020;
- n. 29 del 08.04.2020;
- n. 30 del 08.04.2020;
- n. 32 del 10.04.2020;

RICHIAMATA in particolare l'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 3 del 8 marzo 2020 con la quale si dispone, tra l'altro, di sospendere sino al 3 aprile 2020 tutte le attività ambulatoriali svolte nella Regione Abruzzo nei limiti e alle condizioni stabilite nell'Allegato B, parte integrante della predetta ordinanza, fatta eccezione per talune prestazioni elencate nel medesimo allegato B, tra cui le *"vaccinazioni obbligatorie secondo calendario nazionale vigente"*;

ATTESO che, a causa della pandemia di COVID-19 nei Paesi della Regione europea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, siccome dichiarato dalla stessa OMS, esiste il rischio che si possa verificare una riduzione generale delle normali attività vaccinali, anche a seguito delle le misure di distanziamento sociale imposte alla popolazione, che potrebbero portare alcune persone a decidere di rimandare le vaccinazioni programmate per se stessi o per i propri figli;

RITENUTO che *"...le vaccinazioni sono una componente fondamentale dei servizi sanitari e una loro interruzione, anche se per un breve periodo, porterebbe a un accumulo di persone suscettibili e a un maggiore rischio di epidemie di malattie prevenibili da vaccino (VPD, vaccine preventable diseases) che possono causare decessi e portare una aumentata richiesta di risorse sanitarie. È fondamentale pertanto ridurre al minimo questo rischio, soprattutto in un sistema già provato dalla risposta all'epidemia di COVID-19..."* (fonte: Epicentro – ISS) .

VISTI i documenti di seguito riportati:

- "Guidance on routine immunization services during COVID-19 pandemic in the WHO European Region, pubblicato dall'OMS Europa il 20 marzo 2020);
- "Guiding principles for immunization activities during the COVID-19 pandemic", pubblicato dall'OMS il 26 marzo 2020.



Al Presidente della Regione

DATO ATTO che, nel precitato documento del 20 marzo, l'OMS ha indicato i fattori che ogni Paese deve considerare per effettuare una valutazione del rischio ed ha fornire dei principi guida da seguire e indicazioni su come effettuare le vaccinazioni in sicurezza.

PRECISATO che, secondo l'OMS è essenziale mantenere gli appuntamenti vaccinali, soprattutto per le vaccinazioni di routine, fino a quando le misure di risposta alla COVID-19 lo consentano e valutare il rischio epidemiologico di VPD (Vaccine Preventable Diseases - malattie prevenibili da vaccino) nella popolazione generale e nei diversi gruppi a rischio;

RITENUTO di dover adottare ogni utile iniziativa per mantenere elevati i livelli di copertura vaccinale e, quindi, i livelli di immunità nella popolazione. Considerando che potrebbero esserci delle interruzioni, è fondamentale tenere fin d'ora un elenco dei bambini che hanno saltato dosi di vaccino e sviluppare un piano d'azione *ad hoc* per il recupero successivo delle dosi non ricevute;

RICHIAMATI i principi guida per l'organizzazione dei servizi vaccinali, siccome raccomandati dall'OMS, da seguire durante la pandemia COVID-19: chiave per i servizi vaccinali, come di seguito precisati:

- Durante gli appuntamenti vaccinali, osservare le misure di prevenzione delle infezioni da virus SARS-CoV-2, indicate dalle linee guida nazionali esistenti;
- Dare la priorità al ciclo primario delle vaccinazioni, in particolare al vaccino contro morbillo-parotite-rosolia (MPR), ai vaccini contro la poliomielite e agli altri vaccini combinati.
- Evitare le campagne di vaccinazione di massa fino a quando la situazione COVID-19 non si risolve.
- Per i vaccini contro lo pneumococco e (nella stagione invernale) quelli anti-influenzali, dare priorità ai gruppi a rischio.
- Comunicare alla comunità e agli operatori sanitari il rationale per cui le vaccinazioni sono incluse tra i servizi sanitari prioritari durante la pandemia di COVID-19 e i rischi derivanti dalle malattie prevenibili da vaccino e i benefici della vaccinazione.

PRECISATO altresì che le raccomandazioni dell'Ufficio Regionale europeo dell'OMS vengono ulteriormente ribadite nel documento dell'OMS del 26 marzo 2020 recante "Guiding principles for immunization activities during the COVID-19 pandemic", in cui si sottolinea che l'elevato potenziale di epidemie di malattie prevenibili da vaccino rende indispensabile per i Paesi mantenere la continuità dei servizi vaccinali ovunque tali servizi possano essere condotti in condizioni di sicurezza;

RIBADITA l'importanza, sottolineata dall'OMS, di mantenere e rinforzare la sorveglianza delle malattie prevenibili da vaccino, per identificare precocemente e gestire i casi di malattie prevenibili da vaccino.

RICHIAMATA la DGR n. 555 del 05/10/2017 recante "Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019 (rep. Atti n. 10/CSR) - Approvazione Calendario vaccinale della regione Abruzzo 2017-2019";

RITENUTO quindi che le scadenze vaccinali del ciclo primario, comprendente anche i vaccini combinati del secondo anno di vita, sia per i vaccini obbligatori che per i vaccini raccomandati debbano essere rispettate anche nell'emergenza Covid-19 in quanto qualsiasi interruzione dei servizi di profilassi vaccinale determinerebbe un accumulo di casi di malattie prevenibili, con il rischio di aprire la strada a nuove epidemie;

PRECISATO che:

- i termini da rispettare sono quelle del ciclo primario, ossia a tre mesi, la somministrazione delle prime dosi del vaccino esavalente, di quello pneumococcico coniugato e di quello contro il meningococco



Il Presidente della Regione

B. I pediatri in proposito raccomandano di eseguire anche la profilassi contro il rotavirus (contestualmente alle altre, per ridurre gli accessi ai centri vaccinali) in quanto il Covid-19 può dare anche sintomi gastrointestinali e quindi, proteggendo i bambini dal rotavirus si evitano un'infezione importante e la possibilità che questa interferisca con una possibile diagnosi di Covid-19;

- alla lista vanno poi aggiunte le prime dosi della vaccinazioni che si cominciano nel secondo anno di vita: vaccino trivalente(morbillo, parotite, rosolia e varicella) e contro il meningococco C;

RICHIAMATA l'Ordinanza Presidenziale n. 4 dell'11 marzo 2020 recante "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale";

DATO ATTO che, al fine di ridurre il flusso di pazienti che accedono agli ambulatori dei Medici di Medicina generale e dei Pediatri di Libera scelta e riservare detto accesso alle sole prestazioni non differibili garantendo l'accessibilità dei pazienti all'assistenza farmaceutica e nel contempo la gestione dell'emergenza in tutto il territorio della Regione Abruzzo, con la precitata Ordinanza Presidenziale n. 4 dell'11 marzo 2020, , in caso di prescrizione di farmaci prescrivibili attraverso Ricetta Elettronica Dematerializzata (DEM) e per problematiche che potrebbero non necessitare di una visita medica e quindi di un accesso ambulatoriale:

- i MMG/PLS sono stati autorizzati a comunicare al cittadino il solo il NUMERO DI RICETTA ELETTRONICA (NRE);
- le farmacie convenzionate sono state autorizzate a dispensare i farmaci prescritti nella ricetta individuata mediante il NRE comunicato dal medico, previa esibizione da parte del cittadino della Tessera Sanitaria;

RICHIAMATA l'Ordinanza Presidenziale n. 7 dell'13 marzo 2020 ed in particolare il punto 12 che stabilisce – alla luce dell'Ordinanza n. 3 del 9 marzo 2020 che sospende le attività ambulatoriali svolte nella Regione Abruzzo, fatte salve le attività elencate nell'allegato B della medesima Ordinanza n.3/2020, siccome integrata con Ordinanza n. 4 dell'11 marzo 2020 - sino al 3 aprile 2020 e sino a nuovo diverso provvedimento che “...le prescrizioni relative alle specialità medicinali classificate in fascia A e H con ricetta limitativa (RRL e RNRL) non sottoposti a Piano Terapeutico e prescrivibili solo da centri ospedalieri e/o specialisti, potranno essere rinnovate dal Medico di Medicina Generale che ha in cura l'assistito, al fine di garantire la continuità terapeutica ai pazienti già in carico presso un centro ospedaliero e/o uno specialista ospedaliero di riferimento per la patologia...”;

RICHIAMATA l'Ordinanza Presidenziale n. 23 del 03 aprile 2020 recante “Proroga dell'efficacia di alcune misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 adottate con ordinanze n.ri 3 del 9 marzo 2020, 4 del 11 marzo 2020, 5 del 11 marzo 2020, 6 del 12 marzo 2020 e 7 del 13 marzo 2020” con cui è stata prorogata al 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni di cui alle ordinanze del Presidente della Giunta regionale ed in particolare, al punto 1) quanto di seguito:

- punto 2 dell'ordinanza n. 3 del 09 marzo 2020;
- punti 2 dell'ordinanza n. 4 del 11 marzo 2020;
- punti 12, 14 e 15 dell'ordinanza n. 7 del 13 marzo 2020;

RICHIAMATA l'Ordinanza Presidenziale n. 37 del 15 aprile 2020 che, al punto 11) ha prorogato al 20 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni di cui al punto 1 dell'ordinanza n.23 del 3 aprile 2020;

RITENUTO altresì, al fine di ridurre il flusso di pazienti che accedono agli ambulatori dei Medici di Medicina generale e dei Pediatri di Libera scelta nonché limitare la mobilità dei pazienti e l'accesso alle Farmacie



Il Presidente della Regione

Ospedaliere, garantendo l'accessibilità dei pazienti all'assistenza farmaceutica, di disporre, per la durata dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ovvero sino a diverso provvedimento presidenziale, la dispensazione attraverso le farmacie convenzionate pubbliche e private dei farmaci di fascia A necessari ai pazienti in regime di ADI, previa prescrizione da parte dei medici di medicina generale con la ricetta dematerializzata;

PRECISATO altresì che la dispensazione dei farmaci prescritti possa avvenire con le modalità di cui all'allegato A alla Ordinanza Presidenziale n. 4 dell'11 marzo 2020;

VISTE le Linee Guida del Sistema di Emergenza Urgenza n. 1/1996, che contempla la previsione, da parte delle Regioni, dell'istituzione di un "Comitato regionale sanitario per l'emergenza, con compiti di programmazione ed indirizzo delle attività svolte nel sistema di emergenza";

VISTA la Legge Regionale n. 5/2008 ed in particolare il punto 5.4.1, il quale tra l'altro, prevede che la Giunta Regionale si avvale dell'attività del Comitato Regionale Emergenza Urgenza Abruzzo (CREA);

VISTA la DGR 264 del 27.4.2018 "Approvazione del documento Piano regionale delle Maxi-Emergenze – Regione Abruzzo";

CONSIDERATO lo stretto raccordo del Comitato tecnico CREA, per il tramite del Dipartimento Sanità, con l'Unità di Crisi istituita presso la Regione Abruzzo per l'emergenza Covid-2019;

PRESO ATTO del verbale della riunione del CREA tenutosi il 20 aprile 2020, trasmesso con nota della Agenzia Sanitaria regionale prot. 454 del 20.04.2020;

PRESO ATTO della situazione epidemiologica regionale che rende necessario la proroga di talune disposizioni in vigore per la durata dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ovvero sino a diverso provvedimento presidenziale;

CONSIDERATO che, per quanto detto, è necessario assumere tutte le precitate misure per una migliore tenuta e risposta organizzativa ed operativa dell'intero sistema sanitario regionale all'epidemia in atto;

ORDINA

-ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica-

1. di modificare l'Allegato B, parte integrante della predetta ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 3 del 8 marzo 2020 integrando le prestazioni consentite siccome elencate nel medesimo allegato B, con le "vaccinazioni raccomandate secondo calendario nazionale vigente" in tutte le fasce di età, secondo le linee di indirizzo contenute nel verbale CREA del 20 aprile 2020;

2. di disporre, per la durata dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ovvero sino a diverso provvedimento presidenziale, la dispensazione attraverso le farmacie convenzionate pubbliche e private dei farmaci di fascia A necessari ai pazienti in regime di ADI, , seguendo il canale della convenzionata, ad eccezione fatta per i farmaci del PHT attualmente in "Distribuzione in Nome e per Conto" che continuano a seguire le modalità di distribuzione già in atto, previa prescrizione da parte dei medici di medicina generale con la ricetta dematerializzata;

3. di disporre che è fatto obbligo ai MMG/PLS di tracciare le prescrizioni di cui al precedente punto 2) avendo cura di inserire nel campo "note regionali" la dicitura "ADI";



Il Presidente della Regione

4. di precisare che la dispensazione dei farmaci prescritti di cui al precedente punto 2) possa avvenire con le modalità di cui all'allegato A alla Ordinanza Presidenziale n. 4 dell'11 marzo 2020;
5. di disporre che i farmaci relativi ai pazienti in ADI, prescritti e dispensati secondo quanto disposto ai punti precedenti, siano contabilizzati separatamente dai farmaci erogati con i flussi ordinari della convenzionata e della distribuzione in nome e per conto;
6. di prorogare, per la durata dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ovvero sino a diverso provvedimento presidenziale, l'efficacia delle disposizioni di seguito indicate:
 - ✓ punto 2 dell'Ordinanza Presidenziale n. 4 del 11 marzo 2020, siccome prorogate con ordinanze n. 23/2020 e n. 37/2020;
 - ✓ punti 12, 14 e 15 dell'Ordinanza Presidenziale n. 7 dell'13 marzo 2020, siccome prorogati con ordinanze n. 23/2020 e n. 37/2020;
7. di dare mandato ai Direttori Generali delle ASL di porre in essere ogni utile iniziativa per procedere al recupero delle vaccinazioni obbligatorie eventualmente omesse, effettuando chiamata attiva e concordando l'orario ed il giorno in cui effettuare la vaccinazione, nel rispetto del principio del distanziamento sociale e garantendo la massima sicurezza nell'esecuzione delle vaccinazioni;
8. di dare mandato alle Direzioni Generali Aziendali di eseguire e monitorare l'esecuzione delle misure adottate con la presente ordinanza. Il Prefetto e il Commissario del Governo territorialmente competenti, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicurano l'esecuzione delle misure per la parte di competenza avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, con il possibile concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nonché delle Forze Armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.

20 aprile 2020

Il Presidente della Giunta

Dott. Marco Marsilio

Firmato digitalmente